



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza N: 19 del 22/10/2024

Oggetto:	NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI VENDITA PER ASPORTO E VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE CON GRADAZIONE SUPERIORE A 5° IN AREA SITA ALL'INTERNO DELLO STADIO COMUNALE "S. LOTTI" E NELLE AREE CIRCOSTANTI PER UN RAGGIO DI MT. 650, IL GIORNO 23/10/2024 IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI CALCIO U.S. POGGIBONSI – SIENA F.C, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI SERIE D STAGIONE CALCISTICA 2024/2025.
----------	--



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL SINDACO

DATO ATTO che il 23 ottobre 2024 presso lo stadio Lotti si terrà la partita di calcio valida per la Serie D U.S. Poggibonsi vs Siena F.C. , che richiamerà presumibilmente l'afflusso di molti tifosi.

TENUTO CONTO dell'esito del Tavolo Tecnico per la pubblica sicurezza tenutosi in modalità di videoconferenza in data 17/10/2024, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 39883 del 18/010/2024, da cui emerge che questa Amministrazione debba emettere, in occasione dell'incontro di calcio in esame, apposita ordinanza relativamente al divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche sopra i 5° ed il divieto di vendita di bevande di qualunque genere in contenitori di vetro o metallo, per gli esercizi interni allo Stadio comunale Lotti ed esterni in un raggio di mt. 650;

RITENUTO opportuno che, per esigenze di sicurezza, durante la partita in oggetto, sia fatto assoluto divieto di vendita alcolici con una gradazione superiore a 5°, sia limitato l'utilizzo di contenitori di vetro e lattine nell'ambito delle aree interessate dall'evento sportivo, onde evitare che detto materiale, in un contesto di grande assembramento di persone, possa trasformarsi in concreta fonte di rischio per l'incolumità pubblica.

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse connesse al mantenimento della sicurezza e della pubblica incolumità, all'adozione di un provvedimento che preveda all'interno dello Stadio Lotti ed all'esterno del medesimo nel raggio di 650, per come meglio evidenziato nella planimetria allegata sub n. 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- il divieto assoluto di vendita e somministrazione di alcolici con una gradazione superiore a 5°.
- il divieto di vendita per asporto di bevande di qualunque genere in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine o similari e di tenere in deposito, alla portata di tutti, casse contenenti recipienti in vetro o lattine.;
- il divieto per chiunque di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine o similari, per il consumo di bevande;
- il divieto per chiunque di introdurre nella suddetta area, bevande soggette ai divieti di cui sopra, sia per uso personale sia con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;

RICHIAMATO l'art. 18, comma 1 del vigente "Regolamento di Polizia Urbana" che, in relazione, tra l'altro, a fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connesse al consumo di alcool, vieta di consumare bevande superalcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico, se non nelle pertinenze dei locali di somministrazione in possesso dei titoli abilitativi, quindi sotto la diretta responsabilità degli esercenti o di chi ne fa le veci.

RITENUTO di stabilire l'efficacia del presente provvedimento all'interno dello Stadio Lotti ed all'esterno del medesimo nel raggio di 650mt (all. 1) nei seguenti orari: mercoledì 23 Ottobre dalle ore 17:00 alle ore 24.00



COMUNE DI POGGIBONSI (Provincia di Siena)

CONSIDERATO che il divieto di cui sopra riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fatta eccezione per gli esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, i distributori automatici di alimenti e bevande, i banchi alimentari, i banchi commerciali, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche.

RITENUTO di dare esecuzione a quanto richiesto, in quanto le suddette misure sono dettate a salvaguardia della pubblica sicurezza.

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato previamente comunicato per le vie brevi alla Prefettura di Siena;

VISTO l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

VISTO l'art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06/05/40, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, dalle 17,00 alle ore 24,00 del giorno 23 ottobre 2024, in occasione della partita di calcio valida per la Serie D U.S. Poggibonsi vs Siena F.C., all'interno dello Stadio Lotti ed all'esterno del medesimo nel raggio di 650mt, per come meglio evidenziato nella planimetria allegata sub n. 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. E' fatto assoluto divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche con una gradazione superiore a 5°.
2. E' fatto assoluto divieto di vendita per asporto di bevande di qualunque genere in bottiglie di vetro e lattine o similari;
3. E' fatto assoluto divieto agli esercizi di cui al successivo punto 6) di tenere in deposito, alla portata di tutti, casse contenenti recipienti in vetro o lattine.
4. E' fatto assoluto divieto per chiunque di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine o similari, per il consumo di bevande;



COMUNE DI POGGIBONSI (Provincia di Siena)

5. E' fatto assoluto divieto per chiunque di introdurre nella suddetta area, bevande soggette ai divieti di cui sopra, sia per uso personale sia con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;
6. I divieti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) si applica agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fatta eccezione per gli esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, agli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai distributori automatici di alimenti e bevande, i banchi alimentari, ai banchi commerciali, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche. Ai gestori di cui sopra è fatto obbligo di esporre in maniera ben visibile la presente ordinanza o i contenuti della medesima;
7. La consumazione di bevande in lattine o in contenitori di vetro è consentita solo all'interno dei locali.

AVVERTE

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile, salvo che il fatto non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune, ai sensi dell'art. 7 - bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i.

DISPONE CHE

La presente ordinanza venga notificata agli esercenti interessati e trasmessa al Prefetto, al Questore, al Commissariato di Pubblica Sicurezza, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Municipale per la verifica della sua esatta osservanza.

DISPONE ALTRESÌ CHE

La presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Poggibonsi nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

Della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Siena, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune nonché ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art.21 bis della legge 287/1990. Avverso il presente atto può essere altresì esperita la tutela civica entro 20 giorni. Il ricorso alla tutela civica non sospende i termini dei ricorsi giurisdizionali ed amministrativi ed è facoltativo e non alternativo ad essi.

Sindaco

Cenni Susanna

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell'archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”